



# COMUNE DI STINTINO

Tel. 079/523053

Fax 079/523628

C.A.P. 07040 (PROVINCIA DI SASSARI)

Cod. Fisc. 01391300900

## ORDINANZA N° 2/2013

### IL SINDACO

- Rilevato che durante il periodo estivo nel territorio comunale, numerose persone effettuano il campeggio con l'uso di tende, Roulotte e Autocaravan posizionate ed attrezzate con annessi propri dell'attività da campeggio;
- Considerato che nel territorio comunale non sono presenti aree attrezzate di servizi igienici, acqua potabile ed energia elettrica ovvero appositamente attrezzate e destinate per ospitare la sosta finalizzata a campeggio mediante caravan, autocaravan, camper, roulotte, tende etc.;
- Considerato che tale attività di campeggio rappresenti un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico – sanitarie dovute a spargimento incontrollato di liquami, di materie fecali e di rifiuti, che direttamente o indirettamente si riversano sul suolo;
- Tenuto Conto che i fatti sopra elencati costituiscono grave pregiudizio per la salute pubblica e che provocano grave degrado ambientale;
- Ritenuto pertanto indispensabile ed urgente adottare tutti i provvedimenti atti a tutelare l'igiene pubblica;
- Visto l' art. 50 del D. Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000 e s.m. ;
- Vista la Legge 23 Dicembre 1978 n°833;
- Visto l'art. 7Bis del D.lgs. 267 del 18.08.2000;
- Visto l'art. 16 comma 2 della legge 689/81 modificato dall'art . 6 bis della legge 24 Luglio 2008 n° 125 di conversione del D.L. 23 Maggio 2008 n° 92,

### ORDINA

Con effetto immediato e sino al 15 Ottobre c.a. per i motivi indicati in premessa, nell'intero territorio comunale,

**E' VIETATA QUALSIASI FORMA DI CAMPEGGIO.**

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 determinata consuccessiva deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell' art. 16 comma 2 della legge 689/1981 così come modificato dall'art 6 bis della legge 125/2008 nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare l'attività di campeggio rimuovendo con immediatezza tutte le strutture ed attrezzature utilizzate.

Stante l'inottemperanza all'ordine di cessare l'attività di campeggio con rimozione delle strutture ed attrezzature si procederà alla conseguente segnalazione alla autorità giudiziaria per la contravvenzione all'art. 650.del Codice Penale.

Contro la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può alternativamente:

- entro 60 giorni è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna
- entro 120 giorni proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo Pretorio del Comune e con l'installazione nel territorio comunale di idonei cartelli indicanti il divieto.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della apposizione di idonei cartelli.

L'Ufficio Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente Dispositivo Sindacale.

Stintino, li 7 Maggio 2013

IL SINDACO  
( Diana Antonio )